



# **ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI**

## **SEZIONE di BIELLA**

### **MAVM Ten. Mario Cucco**



**Via Ferruccio Nazionale, 5 Biella**

Tel. 015 406112- <http://www.biella.ana.it> - e-mail: [biella@ana.it](mailto:biella@ana.it) - [anabiella@pec.it](mailto:anabiella@pec.it) - Cod Fisc. 81015330020

**Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) approvato dal C.D.S. il  
4 febbraio 2021**

**Per delega dell'Assemblea sezionale del 16 maggio 2021  
e ratificato dal C.D.N. il ..... 2021.**

## **COSTITUZIONE E SCOPO**

### **Articolo 1**

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è una Associazione d'arma, fondata l'8 luglio 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, con sede in Milano via Marsala 9.

La Sezione di Biella dell'A.N.A., costituita il 9 dicembre 1922 in base all'articolo 21 dello Statuto A.N.A., ha sede in Biella via Ferruccio Nazionale n° 5.

La Sezione ha il compito di realizzare, direttamente e attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art 2 dello Statuto dell'A.N.A. che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci, Amici degli Alpini e Aggregati.

## **EMBLEMA DELLA SEZIONE**

### **Articolo 2**

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto, che devono essere conformi ai modelli statutari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il Consiglio Direttivo Sezionale, (in seguito denominato C.D.S.), hanno il dovere di presenziare; i Capigruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto e Soci, Amici degli Alpini e Aggregati di presenziare.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal C.D.N. in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

### **Articolo 3**

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento Nazionale per l'esecuzione dello Statuto, così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale e/o dal C.D.S. per la Sezione e dai Capigruppo e/o dal Consiglio Direttivo di Gruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S. Quando, eccezionalmente, ciò non sia possibile il Vessillo è scortato da non meno di due Soci designati dal C.D.S..

## AMMISSIONE A SOCIO

### Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ai sensi dell'art 4 dello Statuto, firmata da due Soci presentatori, è redatta sul modulo, fornito dalla Sezione nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale, comprensivo di autorizzazione per la privacy.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e a ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante Socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C.D.N..

Solo i Soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

### Articolo 5

Gli Aggregati, che le Sezioni ritengono di riconoscere come tali su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di Socio.

La domanda di iscrizione agli aggregati è redatta su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale, comprensivo di autorizzazione per la privacy ed è sottoscritta dal Capogruppo.

Essi sono iscritti in un apposito albo sezionale quali Aggregati.

È facoltà del C.D.S., su parere favorevole della Giunta di Scrutinio, rigettare la domanda di ammissione.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

Gli Aggregati pur non avendo la qualifica di socio, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

In particolare l'Aggregato si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Gli Aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto attivo e passivo e non possono accedere a cariche elettive, possono peraltro indossare il berretto di aggregato predisposto dalla Sezione con il fregio che li qualifica come tali e i capi di abbigliamento sezionali. Il C.D.S., su proposta del Presidente e con il parere della Giunta di Scrutinio, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione

dovesse venire meno, delibera la revoca dell'iscrizione dell'Aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice propria decisione.

### **Articolo 6**

Su proposta del Gruppo di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento nazionale, il C.D.S. con il parere favorevole della Giunta di Scrutinio concede agli "Aggregati" in possesso dei requisiti richiesti la qualifica di "Amico degli Alpini".

Gli Amici degli Alpini non hanno qualifica di Socio.

Essi sono iscritti in un apposito albo sezionale quali Amici degli Alpini ed hanno il diritto di portare il copricapo previsto dal Regolamento Nazionale, espressione della riconoscenza dell'Associazione per il lavoro svolto e di partecipare alle manifestazioni Nazionali, Sezionali e di Gruppo nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

La nomina ad Amico degli Alpini è proposta dal gruppo di appartenenza e ratificata dal C.D.S.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

L'Amico degli Alpini potrà sfilare alle manifestazioni Nazionali, Sezionali e di Gruppo, inquadrato nelle rispettive Sezioni o Gruppi, indossando il copricapo previsto.

Gli Amici degli Alpini pur non avendo la qualifica di Socio, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionali e Sezionali.

In particolare l'Amico degli Alpini si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Gli Amici degli Alpini non possono accedere a cariche elettive.

Il C.D.S., su proposta del Presidente e con il parere della Giunta di Scrutinio, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, delibera la revoca dell'iscrizione dell'Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice propria decisione.

### **Articolo 7**

Tutti i Soci, gli Amici degli Alpini e gli Aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci, gli Amici degli Alpini e gli Aggregati delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono sempre considerati graditi ospiti, così come gli Alpini in servizio.

### **Articolo 8**

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio, Amico degli Alpini o Aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare comunicazione scritta tramite lettera, posta elettronica normale o certificata o altro metodo di invio ritenuto valido dal C.D.S. al Presidente della Sezione oppure al proprio Capogruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto l'iscritto che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

## **ORGANI SOCIALI SEZIONALI**

### **Articolo 9**

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati della Sezione
- b) il Presidente
- c) il C.D.S.
- d) il Collegio dei Revisori dei conti
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a Socio

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

## **ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE**

### **Articolo 10**

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:
  - il Presidente della Sezione e il C.D.S. lo giudichino necessario;
  - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
  - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci Delegati.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art 31 dello Statuto.

### **Articolo 11**

L'Assemblea sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato a tutti i Capigruppo (per loro stessi e per gli altri delegati del gruppo) **tramite lettera, posta elettronica normale o certificata o altro metodo di invio ritenuto valido dal C.D.S. e a tutti i Soci, Amici degli Alpini e Aggregati** con apposita pubblicazione sul giornale sezionale quando i tempi tecnici lo consentono, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e, quando fra essi vi siano elezioni a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

### **Articolo 12**

Visto quanto previsto dall'art. 32 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un Delegato ogni 20 Soci o frazione superiore a 10 Soci.

I Gruppi che non raggiungono i 20 Soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purché non incorra nelle esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro Socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni Delegato può rappresentare altri due Delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

### **Articolo 13**

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione
- il bilancio consuntivo e relativa nota integrativa
- il bilancio preventivo
- la relazione dei Revisori dei conti
- le relazioni delle varie commissioni Sezionali
- le quote sociali per l'anno successivo
- altri argomenti all'ordine del giorno

b) eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri Sezionali
- I Revisori dei conti
- I componenti la Giunta di scrutinio
- I Delegati all'Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

### **Articolo 14**

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le elezioni alle cariche sociali si deve procedere con votazione per scheda segreta.

In caso non fosse possibile procedere a una votazione in presenza, su delibera del C.D.S., può essere autorizzata una votazione online, a patto che il suo svolgimento sia avallato da enti certificatori esterni.

## **Articolo 15**

Il Presidente sezionale, è eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente a una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile, senza limiti di mandato.

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 20; il loro mandato dura un triennio.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive alla stessa carica.

Qualora un Consigliere cessi dalle sue funzioni, per qualsiasi motivo prima di aver compiuto il triennio, il suo posto resta vacante sino alla prima assemblea successiva; il subentrante acquisisce l'anzianità di carica del cessante.

I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) e i componenti della Giunta di Scrutinio (due effettivi) durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo triennio.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni, oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

## **IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE**

### **Articolo 16**

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
- c) convoca le Assemblee
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.
- e) nomina i tre Vice Presidenti, tra i componenti del C.D.S., di cui uno con funzioni di Vicario, nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S.
- f) presiede il Comitato di Presidenza
- g) convoca e presiede il C.D.S.
- h) convoca e presiede la riunione dei Capigruppo
- i) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione
- j) partecipa al Comitato di Direzione del giornale sezionale, di cui è Direttore Responsabile
- k) Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità e urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario al perseguimento dei fini e obiettivi statuari; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S..

## **CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI**

### **Articolo 17**

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 20 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, a un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può costituire apposite Commissioni, composte anche da Soci non facenti parte del Consiglio o da Amici degli Alpini e Aggregati, con compiti specifici di promozione e partecipazione ad esecutivi tecnici; il Presidente o comunque il Responsabile oppure il Coordinatore di dette Commissioni può essere scelto anche tra non Consiglieri sezionali; in questo caso essi potranno partecipare alle riunioni del C.D.S. senza diritto di voto ogni qualvolta lo ritengano opportuno o su specifica richiesta del Presidente sezionale.

Il C.D.S. può affidare annualmente ai Consiglieri il compito di esercitare la funzione di collegamento e coordinamento tra la Sezione e i Gruppi, aggregando questi ultimi in raggruppamenti il più possibile omogenei.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente (con precedenza al Vice Presidente Vicario) o, in caso d'indisponibilità degli stessi da un Consigliere designato dal Consiglio. Il C.D.S. si raduna di norma presso la sede sociale o in altra località designata, almeno una volta al mese, ad esclusione del mese di agosto. Giorno e ora saranno comunicati agli interessati alla fine di ogni consiglio e riportata sul verbale della suddetta seduta. Eventuali convoche, in caso di urgenza, potranno avvenire anche telefonicamente, a mezzo posta elettronica o con altro equivalente mezzo di comunicazione.

In caso non fosse possibile un Consiglio Sezionale in presenza su delibera del Comitato di Presidenza può essere autorizzato lo svolgimento del C.D.S. da remoto.

Possono partecipare alle riunioni del C.D.S., senza diritto di voto,

- il Presidente Nazionale
- il Consigliere Nazionale delegato dal C.D.N.
- i Consiglieri ed i Revisori dei Conti Nazionali se scritti alla Sezione
- gli ex Presidenti sezionali

nonché, qualora non fossero componenti del C.D.S., su invito del Presidente:

- il Direttore del giornale Sezionale
- il Direttore del Museo
- il Coordinatore dello Sport Sezionale
- il Coordinatore della Protezione Civile
- il Referente del Centro Studi

- i Coordinatori delle Commissioni sezionali
- il Cappellano sezionale
- i Revisori dei Conti
- i Componenti la Giunta di Scrutinio
- il Tesoriere
- il Segretario del Consiglio
- il Segretario Sezionale

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio persone estranee al C.D.S. stesso, anche non Iscritte, motivandone la ragione.

La validità delle adunanze è data dalla presenza effettiva della metà più uno dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di metà più uno dei voti e in caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci ha la prevalenza.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. a un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta a una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera fosse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio e fanno prova legale.

Ogni Socio ha diritto di visionare i verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, previa autorizzazione del Presidente e alla presenza del Tesoriere, i documenti contabili.

### Articolo 18

**Il C.D.S., su proposta del Presidente, nomina fra i Soci della Sezione un Segretario del Consiglio e un Tesoriere.**

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nelle attività di gestione della sezione. Nel caso in cui il Segretario e il Tesoriere non siano componenti del C.D.S. non hanno diritto di voto all'interno del Comitato di Presidenza.

Le scelte del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza di metà più uno dei voti e in caso di parità di voti, quello del Presidente ha la prevalenza.

L'organizzazione e il funzionamento della Segreteria della Sezione sono affidati al Segretario sezionale; compete al C.D.P., su proposta del Presidente, la scelta dello stesso, prioritariamente tra i Soci, nonché la durata del relativo incarico che, comunque, può essere revocato in qualsiasi momento.

**Inoltre il C.D.S. nomina annualmente tra i Soci e gli Amici degli Alpini:**

- a) il Direttore del Giornale sezionale
- b) il Comitato di direzione del Giornale sezionale
- c) Direttore del Museo sezionale
- d) il Coordinatore dello Sport;
- e) il Referente del Centro Studi
- f) i Responsabili delle Commissioni sezionali
- g) il Cappellano sezionale, **che potrà essere scelto anche tra gli Aggregati.**

Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richianda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali.

### **Articolo 19**

Il Presidente, sentito il parere del Comitato di Presidenza, redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente qualora non fosse stato possibile, per ragioni di tempo, inserirle nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Presidente e al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Presidente inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Il Tesoriere ha il compito specifico di curare la corretta gestione finanziaria ed economica della Sezione, effettuando anche le necessarie operazioni bancarie ed informandone tempestivamente il Presidente o chi ne fa le veci.

Il C.D.S. tramite il Tesoriere in carica, dovrà annualmente provvedere alla stesura del rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo con la eventuale relativa nota integrativa) e del bilancio preventivo.

Il rendiconto e il bilancio preventivo, previo esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà tenuto ad esprimere il relativo parere scritto, dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei Delegati entro il 15 del mese di marzo di ogni anno.

### **Articolo 20**

Il Consigliere, il Revisore dei Conti effettivo o supplente e il membro della Giunta di Scrutinio che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

### **Articolo 21**

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

## **ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI**

### **Articolo 22**

Tutti i Soci della Sezione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Ogni carica Sezionale, con l'esclusione della carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati, è incompatibile con ogni altra carica Nazionale.

### **Articolo 23**

Come previsto dall'Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il Socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il Socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura a elezioni politico – amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico - amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

### **Articolo 24**

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Delegati della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 ottobre.

### **Articolo 25**

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera, posta elettronica normale o certificata indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria Sezionale entro il 10 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'Assemblea sezionale.

La candidatura a Presidente deve essere corredata da copia del congedo, curriculum associativo e fotografia formato tessera.

La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno cinquanta Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato.

### **Articolo 26**

Le proposte di candidature alle altre cariche Sezionali devono pervenire per iscritto su supporto cartaceo o elettronico alla segreteria sezionale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'Assemblea Sezionale, corredate dal nulla osta del rispettivo Capogruppo o Consiglio di Gruppo.

La candidatura di Socio che ricopre la carica di Capogruppo deve essere corredata di parere favorevole del Consiglio del Gruppo.

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. entro il 30 novembre. Qualora alla Segreteria non pervengano entro tale data

proposte in numero sufficiente, il C.D.S., sentiti i Capigruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati mancanti.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Articolo 27**

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.

### **Articolo 28**

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

## **GIUNTA DI SCRUTINIO**

### **Articolo 29**

La Giunta di Scrutinio è composta da due membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo Aggregato verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza. La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un Aggregato non deve essere motivata. Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Soci, ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituto.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci, Amici degli Alpini e Aggregati, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

## **ANNO SOCIALE E BILANCI**

### **Articolo 30**

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.D.S. almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

## **GRUPPI DELLA SEZIONE**

### **Articolo 31**

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.

### **Articolo 32**

L'Assemblea di Gruppo elegge il Capogruppo e un Consiglio di Gruppo con un numero di membri congruo con il numero degli iscritti al Gruppo stesso. **In caso di parità di voti tra candidati, durante le elezioni per le cariche di gruppo, si intende eletto il candidato con minore età anagrafica.**

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata, ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

### **Articolo 33**

Tra il 1° novembre di ogni anno e prima dell'assemblea ordinaria sezionale, il Capogruppo **riunisce gli Iscritti del Gruppo** in Assemblea Ordinaria dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo;
- e) eleggere tra i Soci del Gruppo i Delegati alla Assemblea sezionale (vedere art.11 del presente Regolamento).

L'Assemblea elegge il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito; egli è coadiuvato da un Segretario eletto dall'Assemblea.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

**In caso di forza maggiore e solo se espressamente autorizzata dal C.D.S. l'Assemblea di Gruppo potrà svolgersi con modalità a distanza e le decisioni potranno essere prese per alzata di mano, tranne le elezioni delle cariche di Gruppo che dovranno comunque essere fatte in presenza con voto segreto.**

### **Articolo 34**

L'Assemblea di Gruppo straordinaria è convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

### **Articolo 35**

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo, almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, **con avviso scritto inviato a tutti i Soci, Amici degli**

**Alpini e Aggregati**, e per conoscenza al Presidente Sezionale e ai Consiglieri sezionali delegati di zona, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capogruppo trasmette al C.D.S. prima dell'Assemblea Ordinaria Sezionale, con la copia del verbale dell'Assemblea, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dai Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo e dei Delegati alla Assemblea sezionale.

### **Articolo 36**

L'Assemblea di Gruppo è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale, e in seconda convocazione, che può effettuarsi un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Tutti gli iscritti del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente all'Assemblea. Amici degli Alpini e Aggregati partecipano alle assemblee di gruppo senza diritto di voto.

I Soci possono farsi rappresentare con mandato scritto da un altro Socio del Gruppo, a meno che il Socio rappresentante non sia candidato a cariche di Gruppo in sede di elezioni. In ogni caso ciascun Socio non potrà rappresentare più di altri due Soci.

Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo cui appartiene.

Ciascun Gruppo può dotarsi, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, di un proprio Regolamento interno che però è soggetto ad approvazione del C.D.S.

Il Gruppo deve inviare alla Sezione il calendario delle proprie manifestazioni entro il 15 febbraio di ogni anno.

In ogni caso le pubbliche manifestazioni indette dai Gruppi, che non siano d'interesse locale, devono essere preventivamente autorizzate dalla Sezione, per ovvie ragioni amministrative e per evitare concomitanze con altre manifestazioni.

I Gruppi possono unirsi in Raggruppamento il più possibile omogeneo per zona.

### **Articolo 37**

Entro il 15 settembre di ogni anno i Capigruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini degli Iscritti che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

### **Articolo 38**

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dallo Statuto.

## **GIORNALE SEZIONALE**

### **Articolo 39**

Il giornale Ufficiale della Sezione è il periodico "TÜCC' ÜN" (nel seguito indicato anche come "giornale sezionale").

L'Editore dello stesso é l'Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Biella.

La Sezione/Editore del proprio giornale non persegue fini di lucro.

Il giornale sezionale è distribuito agli iscritti

Agli iscritti, che non abbiano provveduto, entro il 15 settembre al versamento della quota sociale annuale, verrà sospeso, a partire dal primo numero dell'anno successivo, l'invio del giornale sezionale.

È facoltà della Sezione/Editore consentire l'invio del periodico, a titolo gratuito e in numero strettamente limitato, a destinatari diversi dagli abbonati sopra specificati.

Direttore Responsabile del giornale sezionale è il Presidente sezionale che, in tale veste, partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione (Art. 15 del presente Regolamento).

È compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, e in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti gli iscritti favorendo lo scambio di opinioni e il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile.

Il C.D.S. stabilisce le linee guida e la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

Costituiscono inoltre organi del giornale sezionale, tutti nominati dal C.D.S., ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato di Direzione.

Compete al Direttore costituire un Comitato di Redazione, proponendone i nominativi al C.D.S. per la formale nomina.

Gli eventuali introiti e i costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono inseriti in apposite voci del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

## **MUSEO BIELLESE DEGLI ALPINI - il sentiero della memoria -**

### **Articolo 40**

Il Museo è parte integrante della Sezione, la sua attività è disciplinata dallo Statuto approvato dal C.D.S. in data 5 febbraio 2009 e allegato al Regolamento sezionale.

## **UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Articolo 41**

Ai sensi dello Statuto è costituita in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile, iscritta nell'apposito registro regionale riservato alle Organizzazioni di Volontariato od in altri registri previsti dalle leggi in materia.

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del C.D.S. il Coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso ed i Capigruppo interessati, i Capi Squadra.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Qualora non fosse Consigliere, il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

Non possono essere costituite altre Unità di Protezione Civile oltre a quella creata in ambito sezionale.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante le apposite voci del bilancio sezionale (introiti e spese) approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

L'Unità di Protezione Civile è disciplinata dall'apposito regolamento e può essere gestita, in alternativa alla Sezione, per decisione del C.D.S., dalla "Fondazione A.N.A. Biella – ONLUS".

## **CORI E FANFARE DELLA SEZIONE**

### **Articolo 42**

L'attività dei Cori deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

Nell'ambito della Sezione possono costituirsi il Coro Sezionale e/o Cori facenti riferimento ai Gruppi, dotati di proprio Statuto aventi rispettivamente la denominazione di "Coro A.N.A. della Sezione di.....", di "Coro A.N.A. del Gruppo di ....." i cui Presidenti curano i rapporti con il C.D.S.

I rapporti tra la Sezione e il Coro Sezionale e i Cori facenti riferimento ai Gruppi, sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C.D.S.

Tutto quanto precede vale anche per la costituzione e l'attività delle fanfare.

## **ATTIVITA' SPORTIVE**

### **Articolo 43**

L'attività sportiva promossa direttamente dalla Sezione o svolta su programmi dell'A.N.A., è affidata ad una apposita Commissione presieduta da un Coordinatore (vedere art.17 del presente Regolamento), anche per il tramite della "Fondazione A.N.A. Biella – ONLUS", su decisione del C.D.S.

Il Coordinatore presenterà al C.D.S. previsioni e resoconti dell'attività sportiva, per la relativa approvazione.

Al Coordinatore dell'attività sportiva compete anche il coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (siglato G.S.A.) che fanno capo ai Gruppi della Sezione.

I rapporti tra la Sezione e i G.S.A. sono disciplinati da eventuale regolamento approvato dal C.D.S.

## **ATTIVITA' CENTRO STUDI**

### **Articolo 44**

L'attività del Centro Studi è promossa direttamente dalla Sezione o svolta su programmi dell'A.N.A., è affidata ad una apposita Commissione presieduta da un Referente (vedere art.17 del presente Regolamento).

Il Centro Studi ha il compito di occuparsi di cultura alpina e di contatti e progetti con le scuole e tutto quanto persegue gli obiettivi dei punti a), b), c), d) dell'art. 2 dello Statuto.

Il Referente presenta al C.D.S. previsioni e resoconti dell'attività del Centro Studi, per la relativa approvazione.

## **SEDE DELLA SEZIONE**

### **Articolo 45**

L'uso dei locali della Sede, di proprietà della “Fondazione A.N.A. Biella – ONLUS” e da questa messi a disposizione della Sezione, è stabilito dal C.D.S.; il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, attua tutte le azioni necessarie per la relativa gestione, avvalendosi di apposita Commissione nominata dal C.D.S.

Gli eventuali introiti e i costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nelle apposite voci del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

## **SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI**

### **Articolo 46**

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni e i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

Il C.D.S. potrà altresì autorizzare la fusione di un Gruppo con un altro Gruppo per valide motivazioni e nel rispetto delle decisioni prese secondo le maggioranze stabilite nel presente articolo.

## **MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

### **Articolo 47**

Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza degli iscritti con mezzi idonei.

## **DISPOSIZIONE FINALE**


### **Articolo 48**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nazionali.

---

### **ALLEGATI:**

- Statuto Museo.
- Regolamento Protezione civile



# STATUTO



Via Ferruccio Nazionale,5 13900 Biella

[www.anabiella.it](http://www.anabiella.it) [museo@anabiella.it](mailto:museo@anabiella.it) [biblioteca@anabiella.it](mailto:biblioteca@anabiella.it) [direttore.museo@anabiella.it](mailto:direttore.museo@anabiella.it)

 015 406112



## PREMESSA

*Nella definizione di Museo data dall'Assemblea Generale dell'ICOM - International Council of Museums - a Seoul 2004, il museo è definito **un'istituzione permanente, senza scopi di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto.***

*Essi sono istituzioni che **collezionano, tutelano e rendono accessibili patrimoni che essi detengono per conto della società, valorizzandoli con la ricerca, la conservazione e la protezione** (D. Legge 112/98, Lg. 42/2004 Min. Beni Culturali )*

*Altra componente fondamentale per un museo è la didattica; il museo, se non vuole essere un contenitore passivo di oggetti, deve impegnarsi a trasmettere cultura a quanti lo frequentano. Si fa e si trasmette cultura quando la visita diventa esperienza di scoperta e arricchimento di fronte alle testimonianze esposte, che rendono trasparenti i loro molteplici significati e rivelano la fitta trama di relazioni con il territorio e con i valori culturali e sociali che sono intrinseci all'uomo.*

*Preso atto di questa breve analisi introduttiva, il nostro Museo inaugurato il 15 settembre 1972 in occasione del 50<sup>^</sup> anniversario di fondazione della Sezione di Biella come “ Museo delle Truppe alpine Mario Balocco” – per non dimenticare”, con il trasferimento nella nuova sede di Via Ferruccio Nazionale, 5 in Biella, modifica la denominazione in “ **Museo biellese degli Alpini- il sentiero della memoria**”, perché il rinnovato percorso museale unirà storia e tradizioni degli Alpini alla società nella quale sono espresse; partendo da un inquadramento storico generale internazionale costruirà una memoria didattica per ogni periodo, contestualizzandola con particolare risalto alla realtà, non solo alpina, di quello stesso periodo nel territorio biellese, valorizzando così il ruolo degli Alpini nella Storia Italiana, sia nelle situazioni belliche che nelle situazioni di emergenza civile e mostrando altresì in che modo l'Associazione Nazionale Alpini sia preziosa custode di questo patrimonio storico e sociale: così gli “oggetti della memoria” esposti si trasformeranno in “memoria degli oggetti”.*

*Il museo non sarà, quindi, un'istituzione rinchiusa nel passato, un semplice custode della memoria, ma dovrà essere una risorsa viva nella società del presente, capace di rinnovarsi costantemente.*



## Art. 1

La Sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Alpini, costituisce il “*Museo Biellese degli Alpini – il sentiero della memoria*”- (di seguito rinominato Museo), di cui è assoluta e unica proprietaria,

con sede legale in via Ferruccio Nazionale, 5 a Biella , presso la sede sezionale stessa , come organismo privato permanente senza fini di lucro.

## **Art. 2**

La Biblioteca-Archivio sezionale “Antonio Pirini” è parte integrante del Museo.  
Le modalità di consultazione dei volumi sono stabiliti dal regolamento.

## **Art. 3 Patrimonio.**

Il patrimonio del Museo è costituito:

- ❑ Dalle collezioni e dai materiali esposti al pubblico;
- ❑ Dalle collezioni e dai materiali dei depositi di conservazione;
- ❑ Dai materiali che compongono la biblioteca sezionale e gli archivi della stessa;
- ❑ Da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili, mobili e quant’altro dei laboratori e delle sale di esposizione;
- ❑ Dai beni mobili e/o immobili che perverranno al Museo per donazioni pubbliche o private, legati, lasciti testamentari, disposizione legislativa o amministrativa o per acquisto;
- ❑ Dai materiali prodotti o acquistati dal Museo e destinati alla vendita;
- ❑ Da eventuali brevetti o diritti.

## **Art. 4 Finalità e Funzioni**

1. Raccolta, restauro, conservazione, catalogazione, esposizione, controllo delle condizioni ambientali di conservazione, acquisizione, incremento archivio, biblioteca e collezioni, studio di beni storici quali testimonianze, reperti, manufatti e documenti di qualsiasi specie riguardanti il periodo dall’Unità d’Italia a oggi, con particolare attenzione al nostro territorio, alle Truppe Alpine, all’Associazione Nazionale Alpini e al contesto biellese nel quale sono inseriti, per la loro tutela, salvaguardia e valorizzazione;
2. Promozione della cultura e dell’arte;
3. Ricerca storica e attività didattica di divulgazione;
4. Diffusione (attraverso il percorso espositivo, la biblioteca sezionale, l’archivio, le mostre temporanee, pubblicazioni anche multimediali e altre iniziative ) di una conoscenza critica della storia e delle tradizioni, degli oggetti e dei documenti ad essa attinente;
5. Cooperazione con Scuola e Università attraverso proposte e sollecitazioni di carattere didattico e divulgativo;
6. Rapporti con il territorio: collaborazione con Amministrazioni pubbliche ed Enti privati, sviluppando la sussidiarietà e il partenariato, partecipando a progetti di promozione turistica del territorio.
7. Formazione del volontariato, per incentivare il suo impegno nella gestione dei beni culturali ( *Codice etico della Federazione Mondiale degli Amici dei Musei*)

## **Art. 5 Organi Sociali.**

- a) Presidente
- b) Direttore

- c) Commissione Culturale/Scientifica - CURATORIO
- d) Commissione Tecnica

a) Presidente del Museo è il Presidente Sezionale dell'A.N.A. Biella in carica e le sue funzioni sono stabilite dal regolamento del Museo; tale carica è espletata a titolo gratuito.

b) Il Direttore, così come previsto dal Regolamento Sezionale ANA Biella, è nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale (in seguito denominato C.D.S) e le sue funzioni sono stabilite dal regolamento del Museo; tale carica è espletata a titolo gratuito, vedi Legge quadro sul volontariato n. 266 - 11 agosto 1991 ed eventuali sue future modifiche ed integrazioni, di seguito rinominata Legge 266, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento del Museo.

c) La Commissione Culturale / Scientifica- Curatorio è composta dal Presidente Sezionale, dal Direttore e dai Consulenti scientifici. I Consulenti sono nominati dal C.D.S su proposta del Direttore, in un numero variabile secondo le esigenze e le situazioni da affrontare: le loro competenze, funzioni e la durata degli incarichi sono stabilite dal Regolamento del Museo. I Consulenti scientifici svolgono il loro incarico a titolo gratuito, vedi Legge 266, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento del Museo.

d) I membri della Commissione Tecnica sono nominati dal Direttore in un numero variabile secondo le esigenze e le situazioni da affrontare; le funzioni di detta Commissione sono stabilite dal regolamento del Museo. Gli incarichi hanno durata annuale e sono espletati a titolo gratuito, vedi Legge 266, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento.

## Art. 6

L'orario di apertura del Museo, così come quello di accesso alla Biblioteca, è stabilito dal Direttore, previo parere del C.D.S..

L'ingresso al Museo è gratuito, possono essere accettate oblazioni o sovvenzioni pubbliche o private.

Il Curatorio si impegna a ricercare contributi esterni da destinare esclusivamente ad una migliore gestione del Museo.

## Art. 7

La gestione finanziaria fa parte del Bilancio Sezionale con uno specifico ed autonomo Capitolo di Spesa; Presidente e Direttore si occupano dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, nominano un Tesoriere per la cura del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, con una relazione annuale sulla gestione da sottoporre per l'approvazione al C.D.S.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali definite nel vigente Statuto e di quelle a esse direttamente connesse.

---

Il presente Statuto, che si compone di una premessa e 7 (sette) articoli, è stato approvato dal C.D.S. della Sezione A.N.A. di Biella nella seduta del 5 febbraio 2009, come allegato all'Articolo 40 del Regolamento Sezionale.



## REGOLAMENTO

### UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

(approvato dal C.D.S. il 9 giugno 2005)

#### COSTITUZIONE

##### Art. 1

Nell'ambito della norme legislative vigenti sul volontariato di Protezione Civile e sulla base delle direttive ricevute dalla Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, per rispondere allo spontaneo e incompressibile senso di solidarietà umana e di amore per l'ambiente che trova nello Statuto dell'Associazione il ben definito compito di "concorrere, quale Associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e di calamità naturali", è costituita, all'interno della Sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Alpini, l'Unità di Protezione Civile, con sede in Biella – via Ferruccio Nazionale n°5.

##### Art. 2

L'Unità di Protezione Civile rappresenta l'elemento attivo della Sezione, idoneo ad assolvere compiti operativi in aderenza alle direttive impartite dagli organi associativi e istituzionali responsabili nel campo della Protezione Civile.

L'Associazione Nazionale Alpini è censita dal Dipartimento della P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Sezione di Biella è iscritta nel registro della Regione Piemonte delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della Protezione Civile.

#### VOLONTARI

##### Art. 3

Le forze che compongono organicamente l'Unità di Protezione Civile della Sezione di Biella sono volontari provenienti dai Soci Alpini iscritti all'Associazione Nazionale Alpini.

Possono inoltre essere accolti come volontari anche non soci che, in virtù della loro specifica e non comune professionalità, trovano utile e necessaria collocazione nell'Unità di Protezione Civile, completandone l'operatività.

Questi dovranno comunque iscriversi all'Associazione Nazionale Alpini, sia pure con la qualifica di Aggregato.

Allo scopo di non snaturare la matrice "alpina" dell'Unità, la loro presenza – da considerare come evento eccezionale – non può superare il 20% dell'organico del minore nucleo di impiego.

Ulteriori requisiti per entrare a far parte della Unità di Protezione Civile sono:

- idoneità fisica da attestarsi con certificato medico da rinnovare annualmente;
- età compresa tra i 18 e gli 80 anni;
- disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza;
- capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego.

#### **Art. 4**

Il volontario presta la propria opera non per impegni dettati dalla sua professionalità o per speranza di lucro, ma offre disciplinatamente la propria disponibilità senza nulla pretendere.

Spirito di Corpo, orgoglio di essere volontario dell'Associazione Nazionale Alpini, senso della disciplina e riservatezza sono le caratteristiche precipue richieste al volontario stesso ed è suo impegno morale evitare qualsiasi forma di protagonismo.

#### **Art. 5**

La qualifica di volontario è attribuita dal Presidente della Sezione di Biella, su proposta della Commissione dell'Unità di Protezione Civile.

#### **Art. 6**

Il nominativo del volontario viene inserito nei ruolini dell'Unità ed il suo impiego, pertanto, rientra nell'ambito dell'Associazione Nazionale Alpini ed egli non può svolgere altra attività di Protezione Civile a titolo personale o al di fuori delle strutture sezionali.

#### **Art. 7**

La qualifica di volontario cessa per volontaria rinuncia presentata in forma scritta al Coordinatore dell'Unità di Protezione Civile o per:

- appartenenza ad altra organizzazione di Protezione Civile;
- radiazione deliberata ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

### **ORGANI**

#### **Art. 8**

Gli organi dell'Unità di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini della Sezione di Biella sono:

- il Coordinatore;
- la Commissione;
- i Capisquadra.

#### **Art. 9**

Il Coordinatore dell'Unità è colui che – appunto - coordina l'attività dell'Unità stessa, nonché i suoi aspetti organizzativi, addestrativi, di impiego ed amministrativi.

In questa veste rappresenta, instaura e mantiene i rapporti per l'attività di Protezione Civile con:

- Coordinatore di Raggruppamento;
- Autorità governative, regionali, provinciali, comunali;
- Altre organizzazioni di Protezione Civile;
- Associazioni, Enti, ditte o aziende pubbliche e private;
- Strutture della Protezione Civile dipendenti dalla Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini;
- La Sede nazionale dell'Associazione;
- Organi di stampa.

Il Coordinatore è nominato dal Presidente Sezionale che, come per tutte le altre attività della Sezione, è responsabile anche dell'Unità di Protezione Civile; si avvale della collaborazione di un

vice coordinatore e di un segretario di commissione con funzioni anche amministrative, entrambi da lui stesso nominati; resta in carica fino a quando non viene revocato dal Presidente Sezionale, il quale può rimuoverlo con effetto immediato in qualsiasi momento del suo incarico. Per l'espletamento delle sue mansioni si avvale anche della collaborazione della Commissione dell'Unità di Protezione Civile e dei Capisquadra; il Vice coordinatore, in caso di assenza o di impossibilità del Coordinatore, ne svolgerà le funzioni, avrà gli stessi poteri e lo rappresenterà nei rapporti esterni all'Unità, mediante conferimento di apposita delega.

Il Coordinatore, inoltre, convoca e presiede le riunioni della Commissione dell'Unità di Protezione Civile e dirige il lavoro dei Capisquadra; risponde, come anche il Vice coordinatore, del suo operato al Presidente Sezionale al quale presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, il rendiconto finanziario della gestione dell'Unità ed un piano di previsione operativo e finanziario.

#### **Art. 10**

La Commissione dell'Unità di Protezione Civile è l'organo consultivo e organizzativo dell'Unità; è composta dal Coordinatore – che la presiede –, dal Vice coordinatore, dal Segretario, dai Capisquadra e da eventuali specialisti.

Essa si occupa di:

- Esaminare le domande di ammissione all'Unità, esprimendo il proprio parere.
- Vigilare sul comportamento dei volontari proponendo, se del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 22 di questo regolamento.
- Definire gli adeguamenti organici, le scelte delle dotazioni, l'addestramento e l'impiego dei volontari.
- Analizzare le proposte e definire un piano annuale di prevenzione.
- Stimolare e seguire con attenzione le attività di previsione.
- Organizzare la partecipazione dell'Unità di Protezione Civile negli impieghi di soccorso nelle emergenze di carattere locale e, sotto la direzione della Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, in quelle di carattere nazionale e internazionale.
- Pianificare le spese per l'acquisto delle dotazioni necessarie all'Unità per una piena operatività, esprimendo il proprio parere in merito ai requisiti tecnici.

La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del Coordinatore; della sintesi degli argomenti è redatto un verbale, conservato in apposita raccolta, a disposizione del Consiglio Direttivo Sezionale.

#### **Art. 11**

I Capisquadra sono lo strumento operativo dell'Unità di Protezione Civile.

Operano secondo le direttive a loro impartite del Coordinatore per:

- La pianificazione, l'addestramento e l'impiego dei volontari.
- La tenuta del carteggio, dei ruolini delle squadre da loro comandate.
- La gestione dei materiali e dei mezzi a loro disposizione.

Sono nominati dal Coordinatore, sentito il parere obbligatorio del Presidente Sezionale; durano in carica fino a revoca da parte del Coordinatore, sentito il parere del Presidente Sezionale.

### **ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 12**

L'Unità di Protezione Civile è divisa in squadre operative, specialistiche e di supporto, mirate a una spiccata fisionomia di autosufficienza nell'impiego.

Questa suddivisione consente al Coordinatore di articolare opportunamente il concorso in attività di previsione, prevenzione e soccorso in funzione dei compiti da assolvere richiesti dall'autorità competente.

#### **Art. 13**

L'uniforme attuale, secondo le indicazioni della Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, è di colore giallo/blu standard come tutto il volontariato di Protezione Civile nazionale.

L'equipaggiamento individuale è dato in dotazione di volta in volta, in funzione delle necessità operative di intervento.

## **ATTIVITA'**

### **Art. 14**

L'attività dell'Unità di Protezione Civile è rivolta:

- All'addestramento individuale, di squadra e di amalgama dell'Unità stessa.
- All'impiego nel campo della previsione, prevenzione e soccorso.

### **Art. 15**

L'addestramento è teso a far conseguire significativi risultati nelle situazioni di impiego nell'emergenza, cioè in ambienti operativi particolarmente impegnativi.

Pertanto, in sede di pianificazione delle attività addestrative, saranno previste, a livello di squadra, esercitazioni in ambito provinciale e, come quelle organizzate dall'Associazione Nazionale Alpini, in ambito intersezionale e nazionale.

Saranno inoltre promossi incontri di lavoro con l'intervento di Enti e Associazioni di volontariato.

### **Art. 16**

Il concorso del volontariato non è l'iniziativa del singolo o di gruppi di persone; esso è disciplinato dalle vigenti norme di legge che tendono a massimizzare i risultati.

In sintesi, esso è richiesto, autorizzato e coordinato dalle autorità istituzionalmente preposte alla Protezione Civile: Dipartimento della Protezione Civile, Prefetture, Province, nonché, a livello associativo, dalla Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.

I Sindaci poi hanno veste di Ufficiali di Governo e come tali sono organi ordinari di Protezione Civile.

Per rendere funzionale e facilitare l'azione di coordinamento esercitata dall'autorità preposta a tale compito, l'Unità di Protezione Civile della Sezione di Biella dispone del Coordinatore e degli altri componenti la Commissione dell'Unità, in grado di affiancare l'autorità stessa per fornire il migliore indirizzo di impiego e trasmettere le direttive alle proprie squadre; in particolare i Capisquadra, esercitando la loro attività e garantendo il funzionamento operativo all'interno di ogni squadra, traducono in concreto le direttive che a loro pervengono dagli organi competenti per il tramite delle strutture gerarchiche dell'Unità di Protezione Civile.

### **Art. 17**

La Commissione dell'Unità di Protezione Civile, inoltre, ha il compito di elaborare e tenere aggiornata la pianificazione, la quale, oltre a delineare l'organizzazione e la collocazione dei volontari nelle squadre, indica le procedure operative da seguire per l'attivazione e l'impiego dell'Unità di Protezione Civile.

### **Art. 18**

Saranno inoltre realizzate attività particolari come:

- lo svolgimento di studi attinenti problematiche o normative relative ad argomenti di Protezione Civile;
- l'effettuazione di conferenze o tavole rotonde atte a divulgare l'opera svolta o da svolgere nel campo della Protezione Civile ed a fare opportuna azione di proselitismo.

## **ASSICURAZIONI**

### **Art. 19**

I componenti l'Unità di P.C. della Sezione di Biella, durante lo svolgimento della loro azione di volontariato, sono coperti dalla polizza assicurativa contratta dall'Organizzazione di P.C. ANA; inoltre, anche il Dipartimento di P.C. ha provveduto a stipulare un contratto di assicurazione a garanzia dei rischi e dei danni ai/dei volontari. Tutto questo in aggiunta alla copertura assicurativa sottoscritta dalla Sezione per tutti i suoi iscritti.

Nei casi di precettazione diretta da parte del Dipartimento, per interventi sia in Italia sia all'estero, l'assicurazione dell'A.N.A. viene sospesa e sono operanti l'assicurazione nazionale e quella sezionale.

## **RIUNIONE DEI VOLONTARI**

### **Art. 20**

Il Coordinatore deve indire la riunione plenaria dei volontari dell'Unità almeno una volta l'anno.

Scopo della riunione annuale è quello di promuovere i rapporti tra i volontari e accrescere i vincoli di fratellanza e di amicizia che scaturiscono dal comune intento di operare a favore del prossimo e della collettività nel campo della Protezione Civile.

In sede di riunione annuale, dopo la relazione del Coordinatore sulle attività compiute e sui programmi futuri, sarà dato ampio spazio ai volontari che desiderano esprimere argomentazioni di interesse per l'Unità di Protezione Civile.

### **Art. 21**

Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore, il quale nomina un segretario che ha il compito di redigere i verbali dell'Assemblea; tali verbali verranno conservati, come previsto dall'art. 10 del presente regolamento, al fine di consentire una migliore informazione dell'attività svolta e da svolgere e delle problematiche emerse nel corso dell'Assemblea.

## **DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 22**

I provvedimenti disciplinari sono applicati dal Consiglio Direttivo Sezionale su proposta della Commissione dell'Unità di Protezione Civile, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme statutarie dell'Associazione Nazionale Alpini.

## **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 23**

La gestione finanziaria dell'Unità di P.C. della Sezione di Biella fa parte integrante del bilancio contabile sezionale, con uno specifico capitolo di spesa, oppure in alternativa al bilancio suddetto, in quello della "Fondazione A.N.A. Biella – ONLUS" (art. 41 del regolamento sezionale).

## **RINVIO ALLA NORMATIVA A.N.A. NAZIONALE DI P.C.**

### **Art. 24**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quello della P.C. dell' A.N.A. approvato dal C.D.N. il 29.05.2004 e ad eventuali sue modifiche o integrazioni.

---

L'osservanza del regolamento è un impegno d'onore di ogni volontario che, aderendo all'Unità di Protezione Civile, ne accetta e sottoscrive tutte le norme.

